



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

Prot. n. 38430 / DG

Cagliari, 05.10.2016

➤ Unione dei Comuni della Trexenta
Sportello Unico Attività Produttive
PEC suapunionecomunitrexenta@pec.it

Oggetto: Parere in merito al rispetto delle distanze nella realizzazione di un impianto di produzione eolica con generatore della potenza di 59,90 kwp con annesse opere di connessione elettrica alla rete ENEL, in parte ricadenti in agro del Comune di Gesico e Selegas, Loc. Callavrigos e relativa AUA.

Con propria nota prot. n. 2975 del 27.09.2016 (ns. prot. n. 37500/PIAN del 28.09.2016) l'Unione dei Comuni della Trexenta in indirizzo chiede, in riferimento a un procedimento SUAP, per l'installazione di un impianto di produzione eolica costituito da un singolo aerogeneratore di Potenza 59,90 kW, altezza della torre 30 m, diametro del rotore 24,60 m, chiede alcuni chiarimenti in relazione alla distanza dell'aerogeneratore da edifici siti in zona agricola, destinati ad uso agricolo e residenziale, dai confini del lotto, dalla strada provinciale.

Si premette, anzitutto, che i pareri rilasciati dalla scrivente Direzione Generale non entrano nel merito dell'ammissibilità in concreto di singoli e specifici interventi, ma riguardano esclusivamente gli astratti aspetti giuridici delle questioni sottoposte. Si precisa, altresì, che la redazione dei pareri non comporta lo svolgimento di alcuna attività istruttoria sugli elementi prospettati nella richiesta.

Pertanto, entro i limiti sopra specificati e ferma la competenza dell'Unione dei Comuni all'assunzione delle proprie determinazioni, in merito a quanto richiesto si rappresenta quanto segue.

La disciplina sulle distanze soggiace al rispetto delle seguenti regole di carattere generale.

Le distanze da osservare nella realizzazione di un intervento edilizio sono contenute nel Regolamento edilizio o nelle NTA dello strumento urbanistico comunale, nel rispetto del Decreto interministeriale n. 1444 del 1968, del Decreto dell'Assessore degli EE.LL. n. 2266/U del 1983 e del Codice civile.

L'articolo 9 del D.M. n. 1444 del 1968, disciplina i limiti di distanza tra i fabbricati ricadenti "in altre zone omogenee", tra cui quella agricola, fissandola in "10 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti". Con riferimento alla *ratio* di tale disposizione la giurisprudenza ha avuto modo di osservare che la stessa non mira a disciplinare i rapporti intersoggettivi di vicinato (per la tutela della riservatezza), bensì a evitare la formazione di intercapedini nocive sotto il profilo igienico sanitario e della sicurezza. Nell'ordinamento regionale tale disposizione è contenuta nel D.A. n. 2266/U del 1983 che all'articolo 5, per le medesime zone omogenee stabilisce: "E' prescritta tra pareti finestrate la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto".

Dal punto di vista civilistico la disciplina generale sulle distanze tra costruzioni è contenuta nell'articolo 873 e seguenti del Cod. Civ. la cui *ratio* è da invidiarsi nella tutela del diritto del proprietario di godere e disporre



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti stabiliti dall'ordinamento giuridico, nel rispetto dei diritti altrui e dei rapporti di vicinato, nonché nel rispetto della tutela dell'interesse pubblico alla salute, all'igiene e salubrità dell'ambiente e degli abitanti, al decoro e alla sicurezza degli edifici evitando, in particolare, la formazione di intercapedini strette e insalubri.

Ulteriori disposizioni in materia di distanze possono essere contenute in norme tecniche di settore in funzione della specificità dell'intervento da realizzare.

Relativamente alla problematica esposta nel quesito, si ritiene che per gli aerogeneratori eolici non trovino applicazione le succitate norme sulle costruzioni, in quanto secondo la giurisprudenza prevalente¹ gli impianti tecnologici (ai quali si ritiene possano essere assimilati gli aerogeneratori eolici sulla base delle definizioni dell'art. 2 del D.Lgs 387/2003) non possono essere assimilati ai fini urbanistici alle costruzioni.

Eventuali limiti posti alle distanze da osservare nell'installazione di simili impianti discendono, quindi, da altre specifiche disposizioni, che in ragione dell'altezza e dell'ingombro totale dell'aerogeneratore (diametro rotore ecc), nonché delle risultanze degli studi di compatibilità acustica, degli effetti di Shadow-Flickering (ombreggiamento intermittente), delle esigenze connesse alla sicurezza dei siti e delle proprietà limitrofe, possono, come detto, introdurre misure specifiche.

Nell'ordinamento giuridico regionale la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/17 del 16 gennaio 2009, sul punto non oggetto di modifica, stabilisce le distanze degli aerogeneratori da fabbricati, confini e strade a seconda che si tratti o meno di "minieolico"².

In merito alla classificazione degli impianti è di recente intervenuta la circolare ADA del 14 aprile 2016 "Circolare relativa alla vigente regolamentazione regionale in materia di impianti eolici"³, secondo cui "La definizione del minieolico è contenuta al punto 5.2 dell'Allegato alla D.G.R. 3/17 del 2009, modificata dalla D.G.R. 27/16 del 2011 con riferimento alla sola soglia di potenza (range inizialmente da 3÷30 kW poi modificato a 3÷60 kW). I criteri di inserimento nel territorio riportati al successivo punto 5.3 del medesimo Allegato, che si riferiscono alla scelta localizzativa dell'impianto, si applicano pertanto alle sole macchine eoliche che rispettano tutti i requisiti (anche geometrici) del citato punto 5.2. Per gli aerogeneratori che, pur con potenza inferiore a 60 kW, non rispettano i requisiti geometrici previsti dal punto 5.2, si deve far riferimento al quadro regolamentare di cui ai precedenti punti dello stesso Allegato alla D.G.R. 3/17 del 2009".

Il Comune dovrà, quindi, verificare a quale tipologia appartenga l'impianto di cui trattasi, e applicare,

¹ In tal senso si veda Consiglio di Stato sentenza n. 5077 del 2008. Sempre sul punto il Consiglio di Stato ha avuto modo di osservare specificatamente che non risulta applicabile a tali fattispecie il rispetto delle prescrizioni in tema di distanze fra costruzioni che discenderebbe "dall'inammissibile assimilazione ai fini urbanistici fra le costruzioni e gli impianti tecnologici (in tale senso, ex plurimis: Cons. Stato, Sez. VI, sent. 7 giugno 2006, n. 3425; id, Sez. IV, sent. 14 febbraio 2005, n. 450". Ancora "la distanza degli edifici dai confini, non può essere applicato analogicamente agli impianti eolici, non essendo, questi ultimi, "edifici"" (in tal senso Consiglio di Stato sentenza n. 66 del 2016).

² In merito alla classificazione degli impianti come si dirà sono intervenute, per contro, modifiche.

³ https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20160415145420.pdf



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

conseguentemente, le relative distanze di cui al paragrafo 2 *“Vincoli determinati da norme territoriali, urbanistiche e da condizioni morfologiche e climatiche”*, ovvero *“5.3 Linee guida di inserimento del micro e minieolico nel territorio”*.

Occorrerà tenere conto, inoltre, di tutti gli altri aspetti trattati nella medesima delibera, che incidono, a vario titolo, sulla determinazione delle distanze.

Inoltre, il D.Lgs. n. 387 del 2003 e s.m.i. (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), all'articolo 12, comma 1, prevede che *“Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti ... sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”*. Pertanto, in presenza di previsioni più restrittive contenute negli strumenti urbanistici comunali, potrà valutarsi l'applicabilità dell'articolo 14 del D.P.R. n. 380 del 2001, fermi i limiti contenuti nella DGR sopra richiamata e le eventuali maggiori distanze determinate sulla base degli studi specifici richiesti ai fini dell'attuazione dell'intervento proposto.

Per quanto riguarda le distanze dalla strada provinciale, si applicano comunque, in combinato disposto, le disposizioni del codice della strada (D.Lgs. n.285 del 1992) e del suo Regolamento di attuazione (D.P.R. n.495 del 1992) in funzione della classificazione della strada e delle relative fasce di rispetto.

Per completezza si rammenta che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 40/11 del 7 agosto 2015 ha individuato i siti non idonei per la localizzazione di impianti eolici, introducendo dei “buffer” in corrispondenza di beni e siti oggetto di tutela paesaggistica e ambientale, con necessità di produzione, da parte del richiedente, di elementi atti a superare la c.d. presunzione di inidoneità del sito.

Infine, benché nel quesito si faccia riferimento ad un unico aerogeneratore, occorrerà verificare il rispetto dei “criteri di cumulo delle potenze” di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/34 del 12 novembre 2012, come anche precisato nella Circolare ADA del 14 aprile 2016 *“Circolare relativa alla vigente regolamentazione regionale in materia di impianti eolici”*.

Il Direttore Generale

Dott.ssa Elisabetta Neroni

Ing. S. Secci